

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE, A PARZIALE SANATORIA, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, IL CELVA E L'ORDINE REGIONALE DEI MEDICI VETERINARI, IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE. PERIODO 1° OTTOBRE 2018 – 31 DICEMBRE 2021.

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona del dr. Mauro Ruffier, dirigente della struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria, nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione;

E

il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, anche "CELVA" o "Parte"), con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, PI n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, sig. Franco Manes;

E

l'Azienda USL della Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste (di seguito, per brevità, anche "Azienda USL" o "Parte"), PI 00177330073, con sede in Aosta, via Guido Rey, n. 1, 11100 Aosta, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Commissario dr. Angelo Michele Pescarmona, domiciliato per il presente atto in via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta;

E

l'Ordine dei Veterinari della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, anche "Ordine" o "Parte"), con sede in Aosta, via Porta Pretoria, n. 41, PI 80006410072, nella persona del Presidente, legale rappresentante protempore, dr.ssa Sandra Ganio;

PREMESSO CHE

- vista la legge regionale novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012;
- richiamato l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- considerato che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai comuni, in materia di prevenzione del randagismo, gestione delle colonie feline e controllo dell'identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i comuni sono tenuti, in particolare, ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio, organizzare corsi di formazione obbligatori per i proprietari/detentori di cani identificati a elevato rischio di aggressività, contenere la crescita della popolazione dei gatti liberi sul territorio, attraverso interventi chirurgici di sterilizzazione;
- richiamata la deliberazione n. 1373 del 25 settembre 2015, recante “Approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei Medici veterinari, in merito alle modalità di controllo

del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale”, con la quale si disciplinava la ripartizione delle funzioni tra le parti e si mettevano a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento dell’attività di sterilizzazione dei gatti di colonia per il periodo 1° ottobre 2015-30 settembre 2018;

- considerato che per dare attuazione alla normativa vigente risulta necessario continuare ad incentivare la collaborazione tra comuni, anche tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale, Azienda USL della Valle d’Aosta, Ordine regionale dei medici veterinari e Assessorato regionale sanità, salute, politiche sociali e formazione, sulla base di una ripartizione delle funzioni per il controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(OGGETTO e FINALITA’)

1. La presente convenzione disciplina la ripartizione delle funzioni, ai fini del controllo del randagismo e della protezione degli animali da affezione, favorendo attivamente la collaborazione tra le parti.
2. Con la presente convenzione, le Parti intendono prevenire l’insorgenza di problematiche di igiene e sanità pubblica e risolvere eventuali situazioni problematiche di convivenza uomo-animale, sull’intero territorio valdostano.

ART. 2

(COMPITI DELLA REGIONE)

1. La Regione, attraverso la Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria, dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, si impegna a:
 - svolgere funzioni di controllo sulle attività previste nell’ambito della presente convenzione;
 - fornire le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento dell’attività di

sterilizzazione dei gatti di colonia, per la loro cura, concordandone con tutte le parti coinvolte, tipologia e modalità, e per attivare campagne annuali di informazione e sensibilizzazione per una corretta gestione degli animali d'affezione;

- finanziare con il fondo di rotazione a favore del CELVA le seguenti risorse per l'effettuazione delle attività di prosecuzione delle campagne di sterilizzazione dei gatti di colonia su tutto il territorio regionale, avviate dal 1° ottobre 2015, per l'inserimento a decorrere dall'anno 2019, in un quadro più completo di sanità pubblica, anche la loro cura, concordandone tipologia e modalità con tutte le parti coinvolte;
- trasferire al CELVA la somma complessiva di 245.000 euro per le attività sopra indicate, così suddivisa:
 - euro 5.000,00 per il periodo 1° ottobre 2018-31 dicembre 2018, necessari per il completamento delle attività di sterilizzazione richieste dai comuni per l'anno 2018;
 - euro 80.000,00 per l'anno 2019;
 - euro 80.000,00 per l'anno 2020;
 - euro 80.000,00 per l'anno 2021;
- approvare un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia un'informazione ed educazione sanitaria e zoofila nelle scuole, che una formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli Enti locali, del Corpo forestale e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che operano in questo ambito; collaborare, con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, all'attuazione delle attività previste.

2. La Regione, attraverso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, si occupa:

- in ambito extra-urbano, della cattura di cani vaganti, degli interventi di telenarcosi, in collaborazione con la struttura veterinaria privata convenzionata con il gestore del canile-gattile regionali, e del successivo trasporto dei cani catturati presso il canile-

gattile regionali;

- le spese di cattura e di custodia di cani vaganti di proprietà sono a carico del proprietario e introitate dalla Regione;
- il numero di emergenza 112 raccoglierà le chiamate e le smisterà all'operatore competente.

ART. 3

(COMPITI DELL'AZIENDA USL)

1. L'Azienda USL, tramite le competenti strutture veterinarie:

- effettua, a cura della S.C. Sanità animale e della S.C. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche, la vigilanza sulla gestione delle colonie di gatti in capo ai comuni;
- in caso di comprovate situazioni di emergenza segnalate dai comuni, effettua, a cura della S.C. Sanità animale, eventuali sterilizzazioni su gatti delle colonie feline al di fuori delle campagne o con modalità ordinarie previste;
- effettua il controllo sui cani in ambito di allevamento zootecnico, a cura della S.C. Sanità animale. Tali dati saranno anche registrati nella piattaforma SI.ZO dell'anagrafe delle aziende zootecniche una volta effettuate le necessarie modifiche evolutive alla stessa;
- valuta, a cura della S.C. Igiene e allevamenti, l'idoneità dei rifugi o box per cani, realizzati dai comuni, anche tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale, attestandone il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, benessere animale e sanità pubblica;
- nell'ambito della diffusione della cultura del "possesso responsabile", quale elemento essenziale per la lotta al randagismo canino, in attuazione del programma regionale di prevenzione al randagismo provvede alla:
 - realizzazione di campagne di sensibilizzazione negli istituti scolastici (scuola primaria) sul tema del corretto rapporto uomo-animale al fine di porre le basi per un approccio preventivo verso alcuni fenomeni a rischio (normativa

vigente, morsicature, abbandoni, randagismo, maltrattamento, ecc.);

- realizzazione di brochures informative rivolte ai proprietari di cani e gatti (es: vademecum delle responsabilità e degli obblighi di legge come l'apposizione di microchip, l'iscrizione in anagrafe canina, la richiesta di passaporto, l'uso di museruola e guinzaglio, ecc.);
- collaborazione alla realizzazione dei percorsi formativi organizzati dal CELVA afferenti alle tematiche trattate nella Convenzione.

2. L'Azienda USL collabora, inoltre, con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, alla predisposizione ed all'attuazione dei progetti che verranno concordati.

ART. 4

(COMPITI DEL CELVA)

1. Il CELVA si impegna a svolgere le seguenti attività:

a. Colonie feline

- Completamento nel periodo 1° ottobre 2018-31 dicembre 2018 delle attività di sterilizzazione richieste dai comuni per l'anno 2018 nell'ambito del piano progetto relativo al periodo 2017-2018;
- predisposizione dei piani progetto relativi all'attuazione della campagna di sterilizzazione per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021, previa condivisione con il Comitato di monitoraggio, di cui all'art. 8 della presente convenzione;
- coordinamento ed attuazione, in collaborazione con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, della campagna di sterilizzazione e cura dei gatti delle colonie feline per il periodo 1° ottobre 2018-31 dicembre 2021;
- definizione delle modalità di intervento delle strutture ambulatoriali veterinarie regionali in collaborazione con l'Ordine dei veterinari e l'Azienda USL e

definizione del tariffario delle prestazioni previste, con validità per la durata della convenzione, per le sterilizzazioni dei gatti di colonia e le loro cure;

- elaborazione delle relazioni annuali e rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti;
- definizione ed attuazione del piano di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione, anche in materia di normativa vigente;
- realizzazione con cadenza periodica di un percorso formativo rivolto ai referenti di colonia felina.

b. Cani vaganti

- Realizzazione di percorsi formativi rivolti agli addetti della polizia locale dei Comuni, per l'assolvimento dei nuovi compiti, nell'ambito della diffusione della cultura sul "possesso responsabile" e in materia di normativa vigente.

c. Cani a elevato rischio di aggressività

- Realizzazione con cadenza periodica, preferibilmente annuale, in collaborazione con l'AUSL e l'Ordine dei Medici Veterinari, di un percorso formativo rivolto ai proprietari di cani a elevato rischio di aggressività, aperto anche su base volontaria a tutti i cittadini proprietari e non di cani, con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "Patentino".

ART. 5

(COMPITI DEI COMUNI)

1. I Comuni si impegnano a svolgere le seguenti attività:

a. Colonie feline

- Censimento delle colonie feline presenti sul proprio territorio comunale e invio dei dati raccolti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura competente dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, sterilizzazione e cura dei gatti di colonia;

- Gestione delle colonie feline sotto la supervisione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Collaborazione alle campagne di sterilizzazione e cura delle colonie feline gestite dal CELVA, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

b. Animali da affezione vaganti

- Dotazione a favore del servizio associato di Polizia locale di almeno un lettore di microchip isocompatibile e di attrezzature idonee alla cattura, al trasporto e alla custodia temporanea degli animali da affezione presso l'ente;
- Individuazione e allestimento di un box/rifugio all'interno dell'ambito territoriale sovracomunale, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014, idoneo a custodire temporaneamente gli animali da affezione vaganti rinvenuti sul territorio, prima del loro trasporto al canile-gattile regionali a carico dei comuni stessi;
- Cattura degli animali da affezione vaganti in ambito urbano da parte del servizio associato di Polizia locale, successiva verifica della proprietà attraverso la lettura del microchip ed eventuale successivo trasporto presso il canile-gattile regionali.
- Attuazione di azioni mirate al controllo dell'identificazione e registrazione dei degli animali da affezione nell'anagrafe e al controllo della riproduzione;
- Pianificazione e attuazione delle attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni sul proprio territorio.

c. Cani vaganti a elevato rischio di aggressività

- In ambito urbano il servizio associato di Polizia locale interviene in prima persona, oppure può avvalersi del gestore del canile-gattile regionali, con le modalità indicate al punto 4, che eventualmente allerta la struttura veterinaria privata convenzionata per gli interventi di telenarcosi ritenuti necessari.

d. Animali d'affezione incidentati

- Il Comune fa richiesta di intervento al gestore del canile-gattile regionali, che eventualmente allerta la struttura veterinaria privata convenzionata per gli interventi di telenarcosi e le cure ritenuti necessari.

e. Spoglie di animali d'affezione

- Indagine sulla proprietà dell'animale attraverso la ricerca e lettura del microchip (qualora previsto) e, in caso di riscontro positivo, consegna delle spoglie al proprietario;
- In caso di recupero di spoglie di animali d'affezione, senza proprietario, rinvenute sul proprio territorio, consegna al canile - gattile regionali per il loro smaltimento, a carico del gestore del canile-gattile stesso.

2. I Comuni si impegnano a individuare il personale preposto allo svolgimento delle attività, di cui sopra, all'interno del servizio associato di Polizia locale e assicurano opportuna informazione e formazione al personale rispetto ai contenuti della presente convenzione.
3. In caso di comprovata situazione di emergenza, come indicato all'art. 2 e all'art. 3 della suddetta convenzione, i Comuni possono avvalersi su richiesta della collaborazione rispettivamente del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.
4. I comuni hanno, inoltre, la facoltà di convenzionarsi con l'ente gestore del canile regionale per svolgere le attività di cattura e trasporto di animali da affezione vaganti e con l'ente gestore del canile-gattile regionali o altra ditta esterna avente i requisiti di legge per il recupero delle spoglie degli animali d'affezione.
5. Le spese di cattura di animali d'affezione di proprietà vaganti sono a carico del proprietario e introitate dai comuni se l'attività viene effettuata dalla Polizia Locale o dall'ente gestore del canile-gattile convenzionato.

ART. 6

(COMPITI DELL'ORDINE DEI VETERINARI)

1. L'Ordine dei veterinari si impegna a concordare con il CELVA un tariffario, valido per la durata della convenzione, per lo svolgimento di attività professionale da parte dei medici veterinari, nell'ambito della convenzione, per le sterilizzazioni e la cura delle colonie feline.
2. In merito alla diffusione della cultura del "possesso responsabile", quale elemento essenziale per la lotta al randagismo, in accordo al programma regionale di prevenzione al randagismo, i LP iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della VdA e accreditati:
 - verificano durante le varie operazioni sanitarie espletate la presenza dell'identificativo elettronico sui loro pazienti;
 - informano il proprietario o detentore sugli obblighi di legge in caso di assenza o illeggibilità del microchip;
 - identificano gli animali a norma di legge mediante apposizione del microchip e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione. Nel caso ci fossero motivi ostativi a tale operazione, ne informano l'USL mediante compilazione di un modulo predisposto dalla stessa USL;
 - iscrivono il cane in anagrafe degli animali d'affezione se il soggetto non è ancora iscritto;
 - effettuano operazioni di aggiornamento dell'anagrafe (cambi di proprietà, cambi di residenza, registrazione dello smarrimento, iscrizione di cani provenienti da altre Regioni, ecc.);
 - Collaborano, con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, alla predisposizione ed all'attuazione del Piano

d'azione.

ART. 7

(Durata della convenzione)

I servizi specificati nella presente convenzione sono validi per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2021.

ART. 8

(Comitato di monitoraggio)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste dalla convenzione sul territorio regionale e il loro monitoraggio, è istituito un Comitato tecnico di monitoraggio composto da:
 - il dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato regionale della sanità, salute, politiche sociali e formazione;
 - un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della Regione Valle d'Aosta;
 - un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal CPEL;
 - un rappresentante delle associazioni protezionistiche degli animali d'affezione.
2. Il Comitato è coordinato dal dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria e si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si verifichino specifiche necessità.

ART. 9

(Adesione dei Comuni)

I Comuni, al fine di usufruire dei servizi previsti sopra descritti, aderiscono alla presente convenzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa, impegnandosi a svolgere le attività di cui all'art. 5.

ART. 10

(Risoluzione)

La presente convenzione si intenderà risolta nei seguenti casi:

- a) il recesso anche di un solo soggetto firmatario la convenzione;
- b) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
- c) in caso di gravi mancanze, in relazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2010, nonché alla normativa vigente in materia di corretto trattamento degli animali d'affezione.

ART. 11

(Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile.

ART. 12

(Variazioni)

Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto tra le Parti coinvolte.

ART. 13

(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate

alla finalità del trattamento.

ART. 14

(Registrazione e imposta di bollo)

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, il protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente protocollo è stipulato in modalità digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 26/10/1972 n. 642, Parte I, Allegato A, art. 2 della Tariffa, assolta in modalità virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

ART. 15

(Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

Il Dirigente della struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria

Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione.

Dr. Mauro RUFFIER

Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Il Commissario

Dr. Angelo Michele PESCARMONA

Per il Consorzio degli enti locali

Il Presidente

Arch. Franco MANES

Per l'Ordine dei Veterinari della Regione Valle d'Aosta

Il Presidente

Dr.ssa Sandra GANIO